LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1994 N. 23, ART. 5
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'APICOLTURA

1. Premessa

Il presente documento aggiorna le procedure per il funzionamento della Consulta regionale per l'apicoltura già fissate con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 1995 n. 4840.

2. Riunioni e decisioni

La Consulta regionale per l'apicoltura è convocata con cadenza almeno annuale dal Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura in qualità di Presidente della medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della LR n. 23/1994.

La consulta viene convocata inoltre dal Presidente nel caso in cui, con motivata richiesta sottoscritta, almeno la metà dei componenti regolarmente nominati ne segnalassero l'esigenza.

Nel caso in cui il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura fosse impossibilitato a presiedere la seduta della Consulta, il medesimo può delegare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della LR n. 23/1994, un funzionario di qualifica non inferiore alla categoria D, appartenente alla stessa Struttura regionale.

Le sedute della Consulta sono valide qualora sia presente la metà più uno dei componenti.

La funzione di segretario della Consulta è assicurata da un dipendente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura di qualifica non inferiore a C.

All'inizio della seduta, il segretario, provvede all'acquisizione delle eventuali deleghe rilasciate dai componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 5 della LR n. 23/1994.

Nel caso di votazione, i pareri della Consulta sono assunti con la metà più uno dei componenti presenti alla seduta.

Nel caso in cui i voti favorevoli siano equivalenti a quelli contrari, prevale il voto del Presidente.

Per ogni seduta, il segretario della Commissione redige apposito verbale avendo cura di riportare su di esso gli interventi dei membri e i pareri conclusivi. I verbali vengono di norma approvati durante la seduta successiva.

La Consulta può invitare, con funzione consultiva, esperti su particolari aspetti riguardanti il settore apistico.

3. Consultazione per iscritto

Una procedura di consultazione scritta dei membri della Consulta può essere attivata dal Presidente in presenza di particolare circostanze che lo richiedano.

Le proposte o i documenti da sottoporre all'esame mediante procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i componenti della Consulta, i quali esprimono per iscritto (posta elettronica o telefax), al Presidente il loro parere entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di spedizione effettuata dalla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura tramite posta elettronica. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro della Consulta del proprio parere vale quale assenso.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa tutti i membri della Consulta sulle decisioni assunte, che vengono comunque iscritte nel verbale della prima seduta utile successiva alla conclusione della consultazione

4. Compiti

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 23/1994, la Consulta, su richiesta delle Giunta regionale, esprime pareri in merito a:

a) attuazione degli interventi previsti dalla LR n. 23/1994;

b) modalità di attuazione del Programma della Regione del Veneto di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007, che stabilisce le regole generali di applicazioni delle azione dirette migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

c) modalità di attuazione della Legge 24 dicembre 2004 n. 313, "Disciplina dell'apicoltura";

d) programmi di attività del Centro Regionale per l'Apicoltura

e) modalità di attuazione di altre norme in materia di apicoltura.

La Consulta si esprime inoltre in merito all'iscrizione dei tecnici apistici nel Registro regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della LR n. 23/1994.